

Sent. n. 41/2026 pubbl. il 11/05/2026

Cron. n. : 720/2026

Rep. n. 41/2026 del 11/05/2026



R.G. 17/26 Uq. CONTR.

Repubblica italiana  
in nome del Popolo italiano  
Tribunale di La Spezia  
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà

Presidente

Dott. Sebastiano Zerbone

Giudice

Dott. ssa Maria Grazia Barbuto

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unico portante R.G. 22/2026 P.U.

**PROMOSSO IN PROPRIO DA**

**SEGNANI FABRIZIO** (C.F. SGNFRZ63E07D735A), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. GIOVANNONI DAVIDE e dell'Avv. SCAPPAZZONI PAOLO, come da procura alle liti allegata al ricorso.

**Visto** il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di SEGNANI FABRIZIO depositato dal debitore sovraindebitato in data 16.3.2026, ai sensi dell'art. 269 CCII;

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII redatta del Gestore della crisi, Avv. N. Graceffo;

**Ritenuto** di dover accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dal ricorrente;

**Udita** la relazione del Giudice Delegato;

**Rilevato che:**

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Santo Stefano di Magra e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto il ricorrente non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di



Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 28) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 10 ss.);

- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente;

- La parte ricorrente mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, ad oggi rappresentato dal proprio stipendio, al netto di quanto il Tribunale intende autorizzarlo a trattenere, nonché dalla piena proprietà dell'immobile sito in Fosdinovo (MS), identificato al NCEU al Fg. 30 mapp. 226 sub. 1, sub. 2 e sub. 4 nonché dal terreno identificato al Fg. 30 mapp. 411 e mapp. 493 e dalle liquidità presenti sul c/c n. 17368.74 presso Banca MPS (che tuttavia il gestore ha dichiarato essere già stato chiuso alla data del 3.3.2025) e c/c n. 44043332 presso Crédit agricole S.p.a.

- Il Collegio intende autorizzare, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, l'esclusione, dall'attivo della procedura, della somma mensile di Euro 1.891,00, tenuto conto che:

- Il nucleo familiare risulta composto dall'istante e dal coniuge;
- Lo stipendio mensile medio percepito dai due componenti del nucleo, è pari a circa Euro 4.000,00 (tenuto conto che viene indicato lo stipendio dell'istante al lordo della trattenuta di Euro 223,00 da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione a seguito di pignoramento intrapreso ai sensi dell'art. 72bis DPR n. 602/1973), di cui circa Euro 1.600,00 mensili percepiti dal coniuge;
- Il ricorrente ha individuato le spese per il sostentamento dell'intero nucleo familiare in Euro 1.891,00<sup>1</sup> e, tenuto conto delle entrate a disposizione del coniuge, le somme da imputare proporzionalmente alle entrate mensili del sovraindebitato devono essere ulteriormente ridotte ad Euro 1.115,69, a cui dovrà essere aggiunto mensilmente quanto effettivamente riconosciuto al debitore a titolo di indennità di trasferta all'interno della busta paga mensile corrisposta dal datore di lavoro, Si. Te. Mar. S.r.l.);
- Si osserva inoltre come la procedura scelta dall'istante sia finalizzata alla liquidazione dell'intero patrimonio e non corrisponda invece ad accordi negoziali con i propri creditori, sicché non può accogliersi la tesi sostenuta dall'OCC e dai difensori del ricorrente, i quali hanno strutturato il ricorso e la relazione particolareggiata stabilendo quale sia la somma da destinare ai creditori: è il Tribunale ad autorizzare il debitore a trattenere dall'intero patrimonio liquidabile a disposizione dei creditori concorsuali, esclusivamente le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare.

<sup>1</sup>Si veda pag. 15 relazione OCC, non potendosi condividere le conclusioni svolte a pag. 13 del ricorso del sovraindebitato, in quanto la tabella allegata contiene anche voci, quali quelle del mutuo, che cesseranno di essere addebitate al momento dell'apertura della procedura concorsuale, al pari della trattenuta in busta paga da parte di ADER.



- Sicché il Collegio non può ammettere la richiesta di corrispondere un importo mensile di Euro 500,00 da destinare ai creditori, dovendo il Tribunale semmai autorizzare il debitore a trattenere le somme necessarie al proprio mantenimento, essendo i restanti importi automaticamente acquisiti alla procedura (i.e. le somme eccedenti Euro 1.115,69, a cui dovrà essere aggiunto mensilmente quanto effettivamente riconosciuto al debitore a titolo di indennità di trasferta all'interno della busta paga mensile corrisposta da Si. Te. Mar. S.r.l.);
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l'unitarietà del compenso dell'OCC e del liquidatore e limiti imposti dall'art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'ADER per l'attività imprenditoriale svolta in precedenza;

**Considerato** opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona dell'Avv. N. Graceffo;

**Rilevato** che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti

### P.Q.M.

**Visto** l'art. 270 CCII;

**DICHIARA** l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **SEGNANI FABRIZIO**, nato a Fosdinovo il 7.5.1963 e residente in Santo Stefano Magra, Via Falcone n. 4 (C.F. SGNFRZE07D735A);

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

**NOMINA** Liquidatore L'avv. N. Graceffo;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 27.7.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si



procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**AUTORIZZA** il debitore a trattenere il reddito mensile sino all'importo di Euro 1.115,69, a cui dovrà essere aggiunto mensilmente quanto effettivamente riconosciuto al debitore a titolo di indennità di trasferta all'interno della busta paga mensile corrisposta dal datore di lavoro, Si. Te. Mar. S.r.l.;

**DISPONE** che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

**ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla debitrice, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 8.5.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott.ssa Maria Grazia Barbuto*

La Presidente  
*Dott.ssa Diana Brusacà*

